



Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - **Palermo** - Via della Libertà n. 62 - 90143
Tel.: 0917794561 - Fax: 0917794561
www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com
P.IVA 0672238082

ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI
IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA DEL 14 FEBBRAIO 2025, N. 1023/2025
TAR LAZIO-ROMA
SEZIONE I BIS

RESA NEL GIUDIZIO SUB R.G. N. 11462/2024

I sottoscritti Avv.ti Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S – francescoleone@pec.it; tel. 0917794561; fax 091/7722955) e Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D – simona.fell@pec.it; tel. 0917794561; fax 091/7722955), difensori di **Amodeo Gabriele**, nato il 19/04/1987 a Palermo (PA), C.F. MDAGRL87D19G273X, e residente a Palermo (PA) in Via Leonardo Da Vinci, n. 468, in base all'autorizzazione di cui all'ordinanza cautelare del 14 febbraio 2025, n. **1023/2025**, resa dal TAR per il Lazio- Sede di Roma Sez. Ibis , nel giudizio *sub* R.G. n. 11462/2024,

AVVISANO CHE

- l'Autorità adita è il TAR per il Lazio- Sede di Roma Sez. I bis;
- il ricorso incardinato ha il seguente n. di R.G.: **11462/2024**;
- l'ordinanza, con la quale è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami, è la n. **1023/2025** pubblicata il 14 febbraio 2025 dal Tar Lazio- sede di Roma, sez. I bis;
- il ricorso è stato presentato contro: **Ministero della Difesa**, in persona del Ministro p.t., **Commissione Interministeriale Ripam, Formez PA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;
- il ricorso è stato promosso nei confronti di **Antonio Montalto e Michele Deiana**, non costituiti in giudizio;
- i soggetti potenzialmente controinteressati dall'accoglimento dell'odierno atto di ricorso sono individuati in tutti i candidati inclusi nella graduatoria del concorso in oggetto;
- con il ricorso è stata censurata, tra gli altri, la graduatoria finale di merito del «*Concorso pubblico per il reclutamento di complessive 1139 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nell'Area Assistenti, nei ruoli dell'Amministrazione della Difesa*», relativa al profilo professionale FT52 –

Assistente Tecnico nautico (52 Unità) pubblicata il 5 settembre u.s. sul sito istituzionale dell'Amministrazione resistente, nella quale l'odierna parte ricorrente non risulta inclusa, a causa dell'omessa valutazione del titolo di riserva dichiarato nella domanda di partecipazione.

Il ricorrente, infatti, pur dichiarando in sede di domanda di partecipazione di aver svolto il servizio militare, inviando apposita comunicazione PEC alla p.a., ove ha allegato il certificato attestante titolo di riserva *ut supra*, non è stato incluso nel novero dei vincitori riservisti del concorso: tuttavia, è indubbio che, in un momento antecedente alla formulazione della graduatoria (in data 18 giugno u.s.), l'Amministrazione era certamente al corrente del titolo di riserva vantato dal ricorrente, avendo lo stesso inviato apposita documentazione.

Con il ricorso sono stati impugnati i seguenti atti:

- della graduatoria finale di merito del «Concorso pubblico per il reclutamento di complessive 1139 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nell'Area Assistenti, nei ruoli dell'Amministrazione della Difesa», relativa al profilo professionale FT52 – Assistente Tecnico nautico (52 Unità) pubblicata il 5 settembre u.s. sul sito istituzionale dell'Amministrazione resistente, nella quale l'odierna parte ricorrente non risulta inclusa, a causa dell'omessa valutazione del titolo di riserva dichiarato nella domanda di partecipazione;
- della graduatoria rettificata del concorso *de quo*, pubblicata in data 2 ottobre u.s., nella quale l'odierna parte ricorrente non risulta inclusa, a causa dell'omessa valutazione del titolo di riserva dichiarato nella domanda di partecipazione;
- della comunicazione pervenuta a mezzo PEC in data 7 ottobre 2024 (Nota Prot. M_D A0582CC REG2024 0074690 07-10-2024), con cui il Ministero della Difesa ha comunicato al ricorrente di non aver valutato il titolo di riserva correttamente dichiarato;
- ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori per il profilo di interesse;
- degli elenchi dei vincitori del concorso *de quo*, nella parte in cui la p.a. ha ommesso di indicare le quote di riserva dei posti e gli elenchi dei candidati idonei;

- dell'elenco dei candidati idonei per il profilo di interesse, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell'odierna ricorrente;
- ogni avviso e/o provvedimento, di estremi non noti nè conoscibili, con cui la p.a. ha disposto l'assunzione in servizio dei candidati vincitori del concorso, nella parte in cui, escludendo l'odierna ricorrente, dovesse ritenersi lesivo degli interessi della stessa;
- del/i verbale/i con cui sono stati predisposti i criteri di valutazione dei titoli di riserva in possesso dei candidati e di attribuzione del punteggio;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

AVVISANO INOLTRE CHE

ai sensi di quanto stabilito dal Giudice Amministrativo con ordinanza n. 1023/2025, pubblicata lo scorso 14 febbraio, il TAR ha *“Ritenuto, pertanto, di dover integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria del concorso in oggetto;*

Ritenuto, in considerazione dell'elevato numero di essi, di poter autorizzare parte ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4, c.p.a., e dell'art. 49, comma 3, c.p.a, mediante pubblicazione sul sito web della resistente della presente ordinanza e del ricorso introduttivo nonché dell'elenco nominativo di tutti i controinteressati (corrispondenti ai nominativi presenti nella graduatoria finale pubblicata), ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a;

Ritenuto che a tali incombenti parte ricorrente dovrà provvedere entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta), decorrente dalla data della comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, inoltrando immediatamente, eventualmente anche a mezzo PEC, apposita richiesta all'Amministrazione resistente, fornendo alla stessa copia informatica degli atti indicati e della presente ordinanza;

Ritenuto che l'Amministrazione resistente provvederà alla pubblicazione, entro e non oltre quindici giorni dalla richiesta;

Ritenuto che la prova dell'avvenuta notifica nei modi suindicati, contenente anche l'attestato rilasciato della P.A, dovrà essere depositata, a cura della ricorrente, nei successivi 10 (dieci) giorni dall'avvenuta

pubblicazione, a pena di decadenza;”

AVVISANO INFINE CHE

al presente avviso è allegata l’ordinanza resa dalla Sezione I *bis* del TAR Lazio - Roma, emessa il 14 febbraio 2025, n. 1023, *sub* r.g. 11462/2024, nonché copia del ricorso integrale.

L’Amministrazione dovrà, in ottemperanza a quanto disposto dal Giudice Amministrativo:

i) pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso e della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

1.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

2.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustiziaamministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Il G.A. ha prescritto, inoltre, che la PA:

3.- provvederà alla pubblicazione, entro e non oltre quindici giorni dalla richiesta;

4.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l’avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell’elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi reperibile in un’apposita sezione del sito denominata “atti di notifica”; in particolare, l’attestazione di cui trattasi recherà, tra l’altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

Si chiede, inoltre, di rilasciare alla parte ricorrente un attestato, da inviare - ai fini di un tempestivo deposito, entro 5 giorni da tale avviso, all’indirizzo pec francescoleone@pec.it, nel quale si confermi l’avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell’elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un’apposita sezione del sito denominata “atti di notifica”.



Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - **Palermo** - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917794561

www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com

P.IVA 0672238082

Palermo - Roma, 19 febbraio 2025

Avv Francesco Leone

Avv. Simona Fell